Prot. 38869/RU

IL DIRETTORE

Vista la Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise che abroga la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992;

Visto il Reg. CE n. 684 del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa;

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2010, ed in particolare il comma 2, dell'art. 2 concernente le fattispecie, da stabilirsi con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, per le quali possono continuare ad essere applicate, per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, le disposizioni di cui all'art.6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2009;

Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1496/UD del 26 settembre 2007 attuativa del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b) concernente la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette;

Vista la Determinazione Direttoriale prot. 46083/RU del 1° aprile 2009 concernente la decorrenza dei termini per la presentazione esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette;

Tenuto conto che la Determinazione Direttoriale prot. 1496/UD allinea le procedure nazionali per la trasmissione telematica del documento di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa alle procedure comunitarie di cui al progetto EMCS;

Viste le linee guida, di cui al documento CED 707rev1 TAXUD/45570/2010**,** che illustrano l'accordo tra gli stati membri in relazione alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa verso la Polonia, la Danimarca e la Grecia;

Considerate le richieste delle associazioni nazionali di settore che hanno rappresentato le attuali difficoltà ad impiegare il sistema EMCS a decorrere dal 1° aprile 2010;

Visto il documento TAXUD D4/JV D(2010) 187448 della Commissione Europea del 31 marzo 2010 che, a seguito di conforme richiesta delle autorità italiane, ha comunicato ufficialmente che gli operatori economici italiani non saranno in grado di assicurare la chiusura dei documenti amministrativi elettronici anteriormente al 1° giugno 2010, provvedendo comunque alla chiusura dei documenti amministrativi cartacei secondo le disposizioni di cui alla Direttiva 92/12/CEE;

Valutata l'opportunità che gli operatori continuino nelle attività di sperimentazione;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Decorrenza dei termini

1. L'adozione del documento amministrativo, in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa ed alle altre imposizioni indirette, di cui agli artt. 6 e 61 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è obbligatoria a decorrere dal **1° gennaio 2011**.
2. Fino al 31 dicembre 2010 per le spedizioni dei prodotti soggetti ad accisa possono continuare ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2009.
3. La ricezione del documento amministrativo e la trasmissione della relativa nota di ricevimento connessa al documento di cui al comma 1 del presente articolo devono essere effettuate in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 1° giugno 2010.
4. Restano ferme le disposizioni di cui alla Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa verso la Polonia e la Danimarca fino al 31 dicembre 2010 e verso la Grecia fino al 31 maggio 2010.

5. I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, e 62 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla decorrenza di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2

Disposizioni finali

Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali prot. 1496/UD del 26 settembre 2007 e prot. 46083/RU del 1° aprile 2009 non espressamente modificate dalla presente.

La presente determinazione, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 1 aprile 2010

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.gs. 39/93